



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 22/12/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 30 novembre 2005, n. 1578

Monitoraggio al Citrus Tristeza Virus (CTV) 2005. Dichiarazione di campi contaminati da CTV. Istituzione di aree contaminate e relative zone di sicurezza (D. M. 22 novembre 1996).

L'anno 2005 addì 30 del mese di novembre, nella sede del Settore presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari;

Il Dirigente f.f. dell'ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario dello stesso Ufficio, da lui confermata, riferisce quanto segue.

La tristezza degli agrumi è una virosi estremamente pericolosa in quanto si manifesta con il caratteristico sintomo dell'avvizzimento della vegetazione che "intristisce", successivamente la malattia progredisce inesorabilmente, a volte in maniera rapida in altri casi lentamente, debilitando la pianta e riducendo la produzione. L'esito finale della malattia è la morte della pianta.

Tale malattia colpisce in particolare gli agrumi innestati su arancio amaro, che è il portinnesto più suscettibile alla malattia oltre che il più diffuso.

A tutt'oggi non esiste alcun metodo di lotta diretta contro tale virosi per cui la difesa deve essere impostata sulla prevenzione delle infezioni.

La malattia se non contrastata nel suo progredire, tende ad insediarsi in forma endemica arrecando come già avvenuto in altri Paesi, gravi danni economici ad interi comprensori agrumicoli.

Il Decreto Ministeriale del 22/11/1996 ha stabilito che è obbligatoria nel territorio nazionale la lotta al virus della Tristezza degli agrumi "Citrus tristeza virus", in seguito indicato come CTV, che colpisce le piante di agrumi.

Il Decreto stabilisce che i Servizi fitosanitari regionali devono annualmente attuare un monitoraggio nelle aree agrumicole per accertare la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e frangivento di Citrus L. e generi affini.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta n° 554 del 20/04/04 ha stabilito le "Modalità procedurali per il monitoraggio del virus della "Tristezza degli agrumi" e per l'eradicazione di eventuali focolai".

Nel territorio regionale negli anni 2002, 2003 e 2004 sono stati individuati focolai del virus nell'agro di Castellaneta, Massafra e Palagiano.

Il monitoraggio nel 2005 è stato effettuato soprattutto negli agri di Massafra e Palagiano, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale di Lotta Obbligatoria su indicato e dalla Deliberazione di Giunta

Regionale n° 554 del 20/04/2004.

Nel corso delle ispezioni ufficiali gli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale, con la collaborazione dei tecnici dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari hanno effettuato rilievi visivi approfonditi e prelevato campioni di vegetali che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio. Le analisi di conferma mediante microscopia elettronica che sono state ritenute necessarie secondo i casi previsti dalla DGR 554/04 sono state effettuate dal Dipartimento di Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata dell'Università degli Studi di Bari.

I risultati del monitoraggio 2005 con l'indicazione per ogni appezzamento monitorato: dei dati catastali, del numero totale di piante sottoposte a campionamento ed analisi di laboratorio e del numero di piante risultate infette da CTV, sono riportati nell'allegato A.

Solo in 3 appezzamenti (indicati con asterisco) il numero delle piante risultate infette da CTV è risultato uguale o superiore al 30%.

L'art. 4 del Decreto di lotta obbligatoria stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare "campo contaminato" il campo da cui è stato raccolto il campione risultato positivo al CTV. Inoltre deve circoscrivere una area con raggio di metri 500 attorno al campo contaminato, indicata come area contaminata, su cui nei successivi tre anni deve ripetere il monitoraggio sulle piante di Citrus L. e generi affini.

Le aree contaminate relative ai focolai indicati nell'allegato A sono individuate graficamente nell'allegato B.

L'art. 4 stabilisce che il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una "zona di sicurezza" che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 554 del 20/04/2004 viene delimitata ampliando di ulteriori 500 metri lineari l'area contaminata.

Il medesimo articolo infine al comma 1 stabilisce che le piante infette devono essere estirpate e distrutte a spese dei proprietari o conduttori e al comma 3 stabilisce che ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30%, l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:

1. di dichiarare campi contaminati da CTV gli agrumeti indicati nell'allegato A;
2. di istituire le aree contaminate visualizzate graficamente nell'Allegato B;
3. di istituire le zone di sicurezza attorno alle suddette aree contaminate e visualizzate nell'allegato B;
4. di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese delle piante risultate infette;
5. di ingiungere ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei campi contaminati ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30% l'estirpazione e la distruzione a proprie spese dell'intero impianto;
6. di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22/11/96 e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nell'area contaminata e nell'area di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l'area contaminata si possa dichiarare decontaminata;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente f.f. dell'Ufficio

Dr. Anna Percoco Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AGRICOLTURA

E ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 25/07/1998;

VISTO l'incarico ad interim conferito al Dirigente del Settore con DGR n° 1426 del 04/10/05;

RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato:

- di dichiarare campi contaminati da CTV gli agrumeti indicati nell'allegato A;:
- di istituire le aree contaminate visualizzate graficamente nell'Allegato B;
- di istituire le zone di sicurezza attorno alle suddette aree contaminate e visualizzate nell'allegato B;
- di ingiungere ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei campi contaminati l'estirpazione e la distruzione a proprie spese delle piante risultate infette;
- di ingiungere ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.M. 22/11/96, ai proprietari o conduttori dei campi contaminati ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30% l'estirpazione e la distruzione a proprie spese dell'intero impianto;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22/11/96 e della DGR 554/04 è fatto divieto a chiunque di prelevare materiale di propagazione di agrumi nell'area contaminata e nell'area di sicurezza sino a quando ripetuti saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni e l'area contaminata si possa dichiarare decontaminata;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di incaricare l'Osservatorio Fitosanitario Regionale di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lettera g) della Legge regionale 13/94.

Il presente atto, composto da n. 3 (tre) facciate e dagli allegati A e B (formato A2) composti ognuno da 1

facciata, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto in duplice originale, di cui uno verrà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta, l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura ed una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, mentre non sarà inviata al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura e Alimentazione.

Il Dirigente del Settore ad interim

Dr. Domenico Ragno